dell'Interno Ministero

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1

Prot.: 0027205 del 26/08/2013

uor: 400/A

Fasc: Archivio.Massimario.12.374





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2013/12.374

OGGETTO:

Decreto - Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

Introduzione dell'articolo 18-bis nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI

E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Si pone all'attenzione delle SSLL che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, del 16 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal 17 agosto 2013, che, all'articolo 4, introduce nel testo già novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 18-bis, recante la nuova fattispecie di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

In particolare, il legislatore ha previsto:

- al comma 1, che:
 - il Questore rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 6, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla

RR/Ufficio AAGG



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;

- il Questore rilasci lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;
- per violenza domestica devono intendersi tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- al comma 2, che la proposta o il parere suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;
- al comma 3, che
 - lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;
 - qualora ricorra tale ultima ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;
- al comma 4, che
 - lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1 e 3, è revocato:
 - a) in caso di <u>condotta incompatibile</u> con le finalità dello stesso, segnalata
 - 1) dal Procuratore della Repubblica o,
 - 2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3, dai servizi sociali,
 - 3) o comunque accertata dal Questore,
 - ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- ➤ al comma 5, che le disposizioni del nuovo articolo 18-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari¹.

¹ Tale previsione è, peraltro, in linea con quanto già disposto dall'articolo 18, comma 6-bis, del novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

L'esaminato nuovo **articolo 18-bis,** di fatto, dà attuazione all'articolo 59, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011², ed introduce il rilascio dello specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.

Dalla formulazione della norma emerge con chiarezza che ai fini del rilascio del particolare permesso di soggiorno non è previsto che la vittima cooperi necessariamente nell'attività investigativa né, tantomeno, che il procedimento penale sia già in corso, in quanto il legislatore ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla sola "situazione personale", con l'obiettivo di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.

In conformità alla normativa di carattere generale, il particolare *permesso di soggiorno per motivi umanitari*, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell'articolo 14, commi 1, lett. c), e 3, del novellato D.P.R. n. 394/1999.

Con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per *motivi umanitari* e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici motivo soggiorno:

- > UMAN 6 vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 1, TUI
- > UMAN 7 vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 3, TUI.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL DIRETTORE CENTRALE

RR/Ufficio AAGG

3

² La *Convenzione*, come noto, è stata recentemente ratificata dalla Legge 27 giugno 2013, n. 77; si veda la *nota circolare N. 400/A/2013/12.312 prot. 25179*, diramata da questa Direzione Centrale il *31 luglio scorso*.

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1

Prot. 0025179 del 31/07/2013

uor: 400/A

Fasc: Archivio Massimario 12 312



Munusu

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2013/12.312

OGGETTO: Legge 27 giugno 2013, n. 77, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p.c.

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 152, del 1º luglio scorso, è stata

pubblicata la legge indicata in oggetto.

Con riguardo alla piena ed intera esecuzione della Convenzione¹, si rende necessario richiamare l'articolo 22 della stessa legge, in cui è precisato che l'entrata in vigore sarà decorrente alle condizioni indicate nella medesima Convenzione, all'articolo 753.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTO

RR/Ufficio AAGG

Sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012;

² Cfr. con art. 2 - Ordine di esecuzione della Legge, ove è previsto che "Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa".

Cfr. con art. 75 - Firma ed entrata in vigore della Convenzione, ove è previsto che:

[&]quot;1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

² La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

³ La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

⁴ Se uno Stato di cui al paragrafo I o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.".